



*Ministero dell'Istruzione*



**UNIONE EUROPEA**

Fondo sociale europeo  
Fondo europeo di sviluppo regionale



**ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO STATALE**

**"G. MAGGIOLINI"**

Via Spagliardi, 19 - 20015 PARABIAGO (MI)  
Tel. +39 0331 552001 - Fax +39 0331 490444  
Cod. Fisc. 84003910159 - Cod. Mec.: MITD57000B  
E-mail: maggiolini@itetmaggiolini.edu.it - Pec: MITD57000B@pec.istruzione.it  
Sito web: www.itetmaggiolini.edu.it



**ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO STATALE**

**"G.MAGGIOLINI"**

Via Spagliardi, 19 - 20015 PARABIAGO (MI)

Tel. +39 0331 552001 - Fax +39 0331 490444

Cod. Fisc. 84003910159 - Cod. Meccanogr. : MITD57000B Parabiago

Pec: MITD57000B@pec.istruzione.it

## **REGOLAMENTO DI ISTITUTO**

## Sommario

PRIMA PARTE.....	5
Art 1. Approvazione del regolamento.....	6
Art 2. Modifica del regolamento.....	6
Art 3. Entrata in vigore.....	6
TITOLO I° - PRINCIPI GENERALI.....	6
FINALITA' E FUNZIONI DELLA SCUOLA (cfr. art. 1 dello Statuto degli Studenti e Studentesse – art. 5 bis dell'integrazione alla Statuto) .....	6
TITOLO II° - NORME GENERALI .....	7
Art 4. Badge studenti .....	7
Art 5. Orario delle Lezioni e calendario scolastico.....	8
Art 6. Comportamento corretto (cfr. art. 3 comma 2 e 3 dello Statuto degli Studenti e Studentesse) ....	8
Art 7. Frequenza Alunni alle Lezioni (cfr. art. 3 comma 1 dello Statuto degli Studenti e Studentesse) ....	9
Art 8. Assenze.....	10
Art 9. Giustificazioni, assenze, ritardi e/o uscite anticipate degli studenti .....	11
Art 10. Uscite per esigenze di servizio .....	12
Art 11. Uscite anticipate non prevedibili .....	12
Art 12. Uscite a scopo didattico .....	13
Art 13. Uso dei servizi igienici e uscite dall'aula .....	13
Art 14. Uscita durante le ore di lezione .....	13
Art 15. Corretto uso delle strutture scolastiche .....	14
Art 16. Utilizzo dei dispositivi elettronici .....	14
Art 17. Vigilanza .....	15
Art 18. Funzionamento e utilizzo degli spazi .....	15
Art 19. Custodia di propri beni.....	16
Art 20. Comunicazioni/Manifesti/Avvisi degli studenti .....	16
Art 21. Divieto di fumo.....	16
CAPO II° DIRITTI .....	19
Art 22. Accesso agli uffici di presidenza e di segreteria.....	19
Art 23. Libertà' di assemblea degli studenti (cfr. art. 2 comma 9 dello Statuto degli Studenti e Studentesse).....	19
Art 24. Richieste delle assemblee di classe e di istituto .....	19
SECONDA PARTE.....	21
CAPO III° REGOLAMENTO DI DISCIPLINA.....	21
Art 25. NORME DI RIFERIMENTO (art. 4 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti).....	21
Art 26. Provvedimenti disciplinari.....	23
Art 27. Criteri per le sanzioni .....	23

Art 28.	Denuncia .....	24
Art 29.	Provvedimenti disciplinari.....	24
Art 30.	Garanzie .....	28
Art 31.	Ricorso.....	29
Art 32.	Sanzioni in sede d'Esame .....	29
Art 33.	Votazione .....	29
Art 34.	Provvedimento cautelativo.....	29
Art 35.	Organo di garanzia .....	29
Art 36.	Compiti dell'Organo di garanzia .....	30
Art 37.	Riunioni dell'Organo di garanzia .....	30
Art 38.	Voto dell'Organo di garanzia.....	30
Art 39.	Entrata in vigore del presente Regolamento .....	30

## **PRIMA PARTE**

A partire dall'anno scolastico 2021-2022 in considerazione dello stato di emergenza causato dal COVID 19 sin dall' a.s. 2020/21, si è reso necessario procedere ad una revisione del regolamento in ottemperanza alla normativa nazionale vigente e ai protocolli di sicurezza attuati.

### **IL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

**VISTO** l'art.10, comma 3, lettera a) del T.U.16/4/94, n.297; (Disposizioni legislative in materia di istruzione)

**VISTI** gli art. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275; (Norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche)

**VISTI** gli art. 2, 3 e 4 del DPR 24/6/98, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti)

**VISTO** il DPR 235 del 2007 recante integrazioni allo Statuto delle studentesse e degli studenti

**VALUTATA** l'opportunità di adottare un nuovo regolamento d'istituto, che va a sostituire integralmente quello attualmente in vigore, ritenuto non più in linea e coerente con i principi che connotano l'autonomia di cui sono state dotate le istituzioni scolastiche a decorrere dall' 1/9/2000;

**EMANA** il seguente Regolamento:

### **PREMESSA**

Le norme del regolamento interno dell'ITET "Maggiolini" tendono a rispecchiare nella comunità scolastica le finalità democratiche della Costituzione, nel rispetto delle vigenti leggi. L'Istituto, con la collaborazione di tutte le componenti della vita scolastica, svolge un'azione formativa adatta a promuovere negli studenti una retta coscienza civica, ispirandosi al principio di uguaglianza di tutti nei diritti fondamentali, al di là di ogni forma di discriminazione, per prepararli ad assolvere i doveri scolastici e per porli su un piano di effettiva libertà nel loro sviluppo intellettuale, morale e culturale. In questa prospettiva il Regolamento si pone come strumento per la proficua distribuzione del tempo di lavoro e dell'impegno delle componenti della comunità scolastica (studenti, docenti, personale non docente, genitori) per promuovere il senso di responsabilità e favorire la partecipazione e la cooperazione di tutti alla vita scolastica; a tal fine

recepisce gran parte delle norme dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse (D. P. R. 249 del 24.6.98) e sue modifiche (D.P.R. 235 del 21.11. 07).

### **Art 1. Approvazione del regolamento**

Il presente regolamento va approvato dal Consiglio di Istituto con maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

### **Art 2. Modifica del regolamento**

Al presente regolamento possono essere introdotte tutte le modificazioni che, alla luce dell'esperienza o a seguito di nuove disposizioni legislative, si rendessero utili o necessarie.

### **Art 3. Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte del Consiglio d'Istituto. Lo stesso principio si applica anche alle deliberazioni di modifica, di integrazione o di cessazione di articoli o di parti di essi.

## **TITOLO I° - PRINCIPI GENERALI**

### **FINALITA' E FUNZIONI DELLA SCUOLA (cfr. art. 1 dello Statuto degli Studenti e Studentesse – art. 5 bis dell'integrazione alla Statuto)**

La scuola, luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica, in collaborazione con la famiglia e con le altre istituzioni, svolge un'azione diretta a promuovere nello studente il pieno ed armonico sviluppo delle sue capacità e delle sue attitudini; la sua completa maturazione intellettuale, morale e sociale; l'acquisizione di una cultura intesa non solo come memoria ma anche promozione e preservazione dei valori fondativi della cittadinanza attiva e partecipata in senso "globale" e conforme allo spirito della Costituzione Repubblicana e ai principi della Carta dei diritti dell'uomo. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza, all'integrazione e alla tutela di tutti gli studenti rispettandone bisogni, diritti,

provenienza. La scuola promuove e implementa i rapporti con il Territorio attraverso la partecipazione agli eventi significativi e alle forme collaborative con Associazioni – Enti – Istituzioni tramite la costituzione di Reti – Convenzioni – Protocolli di Intesa. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo – didattico di qualità;
- b. offerte formative aggiuntive ed integrative di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica al fine di garantire i principi dell'individualizzazione e della personalizzazione dell'offerta formativa;
- c. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
- d. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica;
- e. la continuità e la collaborazione con le famiglie e il Territorio.

## **TITOLO II° - NORME GENERALI**

Regola generale: in ottemperanza alle norme nazionali vigenti e ai protocolli di sicurezza, è fatto **DIVIETO ASSOLUTO** di costituire assembramenti.

Inoltre, è **OBBLIGATORIO** indossare la mascherina negli spazi comuni e mantenere il distanziamento sociale previsto dalla normativa. L'alunno deve rimanere seduto al proprio banco durante tutto l'orario di lezione, avendo cura di non spostare il banco stesso oltre i marchi posti sul pavimento a delimitare gli spazi. Sarà possibile, durante la ricreazione e previo l'utilizzo della mascherina, alzarsi dal proprio banco, ma sarà comunque obbligatorio rimanere in classe. L'alunno potrà rimuovere la propria mascherina solo per consumare la merenda, previa conservazione della stessa in una apposita busta richiudibile, ma è obbligato ad indossarla in ogni altra circostanza.

### **Art 4. Badge studenti**

Ogni studente è dotato di un badge personale di identificazione che deve obbligatoriamente essere passato nell'apposito lettore all'ingresso a scuola, sia in orario regolare, sia in caso di ritardo. La mancata registrazione del tesserino all'ingresso costituisce infrazione al presente Regolamento e comporta l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari.

Il badge è personale e deve essere utilizzato solo ed esclusivamente dallo studente titolare dello stesso. In caso di smarrimento del badge ne va immediatamente richiesto

uno nuovo presso la Segreteria Didattica dell'istituto, previa presentazione ricevuta del pagamento di euro 10 tramite apposito bonifico bancario: CREDITO VALTELLINESE IT 12K 05216 33540 000000001121. Per gli alunni che dimenticano il badge e sono presenti in classe, sarà cura del docente eliminare l'assenza ed inserire l'annotazione nell'area note disciplinari. Dopo cinque dimenticanze, il coordinatore di classe invierà alla famiglia una comunicazione di ammonizione scritta allo studente sul registro elettronico. L'ufficio REGISTRO ELETTRONICO vigilerà sulla tempestiva applicazione di questa direttiva. In caso di ulteriori dimenticanze, il coordinatore richiederà un consiglio di classe straordinario per un provvedimento disciplinare. Per gli alunni che entrano alla seconda ora con giustificazione rilasciata dal DS o membri dello staff delegati, sarà cura del docente presente in classe annotare tale autorizzazione sul registro elettronico area AGENDA.

#### **Art 5. Orario delle Lezioni e calendario scolastico**

Orario e calendario delle attività scolastiche sono deliberati dal Consiglio di Istituto sentito il Collegio Docenti e tenuto conto di tutte le esigenze in particolare quelle determinate dai trasposti scolastici.

L'orario d'inizio delle lezioni viene deliberato annualmente, secondo la normativa vigente. Gli alunni possono entrare nell'edificio scolastico e accedere alla propria aula a partire da dieci minuti prima dell'inizio delle lezioni. Il personale docente deve trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

#### **Art 6. Comportamento corretto (cfr. art. 3 comma 2 e 3 dello Statuto degli Studenti e Studentesse)**

1. Gli studenti sono tenuti ad assumere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti e non docenti il rispetto anche formale delle norme di buona educazione. Sono chiamati a partecipare al dialogo educativo, ad essere corretti, puntuali, fedeli agli impegni, a dare un costruttivo apporto alla vita scolastica, a intervenire puntualmente alle lezioni.
2. Gli studenti sono altresì tenuti a mantenere un comportamento corretto sia nelle ore di lezione che durante l'intervallo così come presentarsi a scuola in modo decoroso e con un abbigliamento adeguato.

3. Non è consentito ad alcuno l'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici in quanto, oltre che una mancanza di rispetto verso l'insegnante e i compagni, costituisce un'infrazione disciplinare. Sarà facoltà del consiglio di classe, qualora se ne ravvisasse la necessità, di procedere quotidianamente al ritiro dei telefoni cellulari all'inizio della prima ora, per poi restituire gli stessi agli studenti al termine delle lezioni. Nel caso in cui, durante lo svolgimento delle lezioni, vi siano eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, o qualora sia ritenuto opportuno per fini didattici, il docente può autorizzarne l'uso.
4. È vietato l'utilizzo di qualsiasi mezzo di registrazione audio o video all'interno dell'edificio scolastico in assenza di autorizzazione del Dirigente. È altresì vietata la diffusione non autorizzata di immagini relative a cose, persone, ambienti dell'Istituto. Pertanto, in caso di utilizzo abusivo dell'immagine e senza preventivo consenso, il soggetto interessato ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito.
5. Non è consentito consumare cibi e bevande nelle aule durante lo svolgimento delle attività didattiche.
6. I docenti e gli alunni durante le ore di lezione non devono essere disturbati da presenze estranee salvo casi particolari autorizzati dal Dirigente.

#### **Art 7. Frequenza Alunni alle Lezioni (cfr. art. 3 comma 1 dello Statuto degli Studenti e Studentesse)**

1. La frequenza delle lezioni è per gli alunni un diritto-dovere ed è pertanto obbligatoria; la mancata partecipazione non autorizzata a singole lezioni viene segnalata alla famiglia e al consiglio di classe e può avere rilevanza sulla formulazione del voto di condotta e sul piano disciplinare.
2. Fanno parte dell'obbligo di frequenza le attività dei PCTO e di stage. Per tali attività saranno valide, laddove applicabili, le norme del presente regolamento, ivi comprese le disposizioni del regolamento di disciplina.
3. Durante le lezioni è opportuno partecipare attivamente e responsabilmente nel reciproco, democratico rispetto di tutti i componenti della classe.
4. Ogni alunno deve presentarsi a scuola fornito di tutto l'occorrente per le lezioni della giornata. È proibito portare oggetti estranei all'insegnamento che possono distogliere l'attenzione dalla lezione.

## **Art 8. Assenze**

### **• Obblighi**

È obbligatoria la frequenza di tutte le attività facenti parte dell'offerta formativa didattica, ivi comprese le uscite didattiche e i PCTO durante l'anno scolastico.

Ai sensi dell'art. 14 c. 7 del DPR 122/2009 (regolamento della valutazione) "**ai fini della validità dell'anno scolastico**", compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, **è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.**

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, **motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.**

infatti, in caso di superamento del tetto di assenze del 25% le tipologie di assenza che consentono di prendere in esame l'eventuale deroga riguardano:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati
- terapie e/o cure
- donazioni di sangue
- partecipazioni ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
- adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987)
- problemi familiari e/o personali a causa dei quali lo/la studente/studentessa deve mantenersi agli studi ed a quindi costretto/a a svolgere un'attività lavorativa anche in orario scolastico
- sospensioni disciplinari.

Tutti gli/le studenti/studentesse, affinché l'anno scolastico venga considerato valido per le assenze dovute ai sopraelencati motivi, devono produrre tempestivamente adeguata documentazione che ne comprovi i motivi. In caso contrario, nello scrutinio finale, il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporterà la non ammissione allo scrutinio e, di conseguenza, alla classe successiva o all' Esame di Stato.

- **Calcolo della percentuale di assenze**

La percentuale di assenze viene calcolata sul monte ore totale di lezioni dell'anno scolastico.

### **Art 9. Giustificazioni, assenze, ritardi e/o uscite anticipate degli studenti**

1. La porta di ingresso sarà chiusa in coincidenza con l'orario di inizio delle lezioni.
  2. Fermo restando il dovere della puntualità, lo studente sarà ammesso comunque in classe dal docente in orario.
  3. I ritardi fino a 10 minuti vengono giustificati direttamente dal sistema (lettera "e" ritardo breve) per un numero massimo di 10 a quadrimestre. Il coordinatore provvederà a vigilare, e segnalare al DS o suoi delegati eventuali inosservanze e in caso di superamento del limite contatterà la famiglia dello studente per i provvedimenti del caso. Le inosservanze incideranno negativamente sull'attribuzione del voto di condotta in sede di scrutinio. I genitori avranno la possibilità di giustificare assenze e ritardi superiori a 10 minuti in due modi:
    - a. Con apposito modulo che troveranno sul "QUADERNO ELETTRONICO e sul REGISTRO ELETTRONICO, debitamente compilato e firmato. Il modulo dovrà essere consegnato al docente in classe all'inizio della prima ora.
    - b. Attraverso la nuova procedura introdotta nel registro elettronico: i genitori troveranno nell'area "ASSENZE" un apposito comando per la giustificazione delle stesse e/o dei ritardi dello studente. I docenti dovranno verificare se il genitore ha ottemperato a quanto richiesto. In caso contrario annoteranno nelle note disciplinari la mancata giustificazione, indicando l'obbligo di provvedere alla relativa giustificazione il giorno successivo. Il coordinatore di classe provvederà a verificare e controllare settimanalmente il quadro generale delle assenze/ritardi e segnalare al D.S. o al suo staff eventuali problematiche per i provvedimenti del caso.
- I. Per gli alunni minorenni, la giustificazione deve essere effettuata da un genitore. Le uscite anticipate degli alunni per gravi e/o validi motivi documentati devono essere giustificate dai genitori con la stessa procedura del punto a) (con apposito modulo firmato che troveranno sul "QUADERNO ELETTRONICO e sul REGISTRO ELETTRONICO). Il modulo dovrà essere consegnato, all'ingresso a scuola in

"Centralino". Il personale in servizio al Centralino provvederà a trasmetterlo al D.S. o suoi delegati per l'autorizzazione. Si ricorda che l'uscita anticipata degli alunni minorenni è consentita solo se prelevati da un genitore o suo delegato. L'autorizzazione per l'uscita anticipata sarà consegnata al docente in classe, che provvederà tempestivamente ad annotarla sul registro elettronico, inserendo l'ora di uscita (Per informazioni o chiarimenti rivolgersi presso l'ufficio del REGISTRO ELETTRONICO). Per le mancate giustificazioni delle assenze/ritardi, dopo tre giorni il coordinatore di classe avviserà la famiglia.

- II. Gli alunni che lasciano la classe per indisposizione/malessere, devono essere accompagnati da un collaboratore scolastico in portineria e attendere un genitore che li preleverà da scuola. Sarà cura della portineria avvertire il docente con apposito modulo che gli alunni hanno lasciato la scuola. Il docente presente in classe inserirà l'uscita anticipata, con annotazione nell'area AGENDA del Registro Elettronico.
- III. I docenti della prima ora controlleranno che gli studenti abbiano regolarizzato le giustificazioni per assenze e/o ritardi del/dei giorno/i precedente/i.

### **Art 10. Uscite per esigenze di servizio**

Tutte le classi, con preavviso sul registro elettronico inserito il giorno precedente, in caso di assenza del docente, potranno entrare una o due ore dopo ovvero uscire una o due ore prima rispetto al consueto orario delle lezioni.

### **Art 11. Uscite anticipate non prevedibili**

1. Il DS è autorizzato a concedere uscite anticipate senza preavviso, per motivi di forza maggiore ed eventi straordinari che richiedono provvedimenti di emergenza rivolti a garantire la incolumità degli utenti della scuola, quali nevicate, scosse telluriche, incendi, interruzione dell'erogazione dell'acqua per alcune ore, con la conseguente inagibilità dei servizi igienici, guasto prolungato dell'impianto termico, ecc...
2. Per gli alunni con particolari bisogni è garantita sempre la comunicazione preventiva.

## **Art 12. Uscite a scopo didattico**

1. Agli alunni è assolutamente vietato uscire dall'Istituto per qualsiasi motivo, tranne che per seguire le lezioni di educazione fisica, nonché per altri motivi di ordine didattico o per particolari circostanze, sempre con la vigilanza dei rispettivi docenti, che sono responsabili sia lungo il tratto di strada da percorrere per raggiungere i luoghi designati, sia durante la permanenza nei luoghi stessi.
2. Le uscite didattiche nell'ambito del territorio ove ha sede la scuola, non in programma, possono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico.
3. Preventivamente la Scuola richiede nella domanda di iscrizione autorizzazione per le uscite didattiche entro l'ambito dell'orario scolastico. Ogni uscita didattica sarà tempestivamente comunicata alle famiglie.

## **Art 13. Uso dei servizi igienici e uscite dall'aula**

1. E' consentita l'uscita dall'aula per motivi igienici nonché per qualsivoglia altra motivazione nel corso di tutta la durata delle lezioni, compreso del periodo dedicato alla ricreazione.
2. E' assolutamente vietata l'uscita dalla classe di più di un alunno alla volta, indipendentemente dalle motivazioni.
3. Gli alunni dovranno utilizzare esclusivamente i servizi igienici presenti al piano dove è collocata l'aula della propria classe.
4. Non è assolutamente consentito uscire dall'aula durante il cambio dell'ora.
5. L'insegnante potrà autorizzare l'uscita per ragioni del tutto eccezionali, assumendosene la responsabilità.

## **Art 14. Uscita durante le ore di lezione**

Durante le ore di lezione, non è consentita l'uscita degli alunni dalle aule, dai laboratori e dalle palestre. I docenti sono invitati a evitare l'uscita dalle aule degli studenti durante le ore di lezione e, comunque, non più di uno per volta per giustificati motivi o per cause di emergenza.

Durante il cambio dell'ora, gli studenti devono rimanere nella propria aula.

E' vietato recarsi al bar e/o ai distributori automatici durante le ore di lezione, salvo casi di comprovata necessita.

### **Art 15. Corretto uso delle strutture scolastiche**

Ogni studente è tenuto a conservare con cura il proprio posto di lavoro e gli arredi presenti in aula e in tutti i luoghi in cui si svolge l'attività scolastica. Le attrezzature della scuola sono a disposizione di tutte le componenti scolastiche, nei limiti della disponibilità del personale responsabile. Chiunque danneggi, asporti o distrugga le attrezzature scolastiche è tenuto al risarcimento materiale del danno, ferme restando le eventuali responsabilità disciplinari e penali. Qualora risulti impossibile individuare la responsabilità del danno, potrà essere richiesto di risarcire collettivamente il danno stesso a tutti coloro che hanno usufruito di ciò che è stato danneggiato.

### **Art 16. Utilizzo dei dispositivi elettronici**

Nel rispetto delle Indicazioni Nazionali, ribadite dal Ministro della Pubblica Istruzione, è fatto divieto di utilizzare i telefoni cellulari in orario scolastico.

Si può promuovere l'uso scolastico dei dispositivi elettronici per Ia connettività, quali smartphone o tablet, in linea con gli specifici scopi didattici — esplicitamente previsti dal Piano Nazionale Scuola Digitale (fotocamere, video, messaggistica, internet, ecc...), per l'apprendimento, la progettazione, l'acquisizione di informazioni e di documenti, sotto la supervisione del docente.

L'uso del cellulare a scuola con finalità diverse da quelle sopra-citate è vietato.

L'uso improprio del cellulare e/o similari, ad esempio per riprese o foto non autorizzate dai diretti interessati e la loro eventuale pubblicazione in rete, oltre che essere oggetto di provvedimenti disciplinari per violazione del Regolamento interno, può costituire reato per violazione della privacy (Codice della Privacy, D.Lgs.196/2003 e art.10 del Codice Civile) ed essere soggetto a denunce presso l'autorità giudiziaria.

Il telefono cellulare nell'ambiente scolastico (aule, corridoi, bagni, cortile...) deve essere tenuto spento e riposto nello zaino/borsa. L'uso del dispositivo può essere autorizzato dall'insegnante, in caso di necessità. L'utilizzo non autorizzato o difforme

dalle indicazioni ricevute prevede il ritiro immediato del dispositivo (la cui riconsegna da parte dello staff potrà avvenire solamente ad un genitore o tutore legale) e sarà sanzionato secondo il principio della gradualità, in base a quanto previsto nel regolamento d'istituto. Il divieto di utilizzare telefoni opera anche nei confronti del personale docente, ATA e dei collaboratori scolastici in servizio durante le ore di lezione nei luoghi ad esse destinati, comprese le pertinenze frequentate dagli alunni quali atri e corridoi.

## **Art 17. Vigilanza**

La vigilanza sugli studenti è assicurata:

- all'ingresso a scuola, durante la temporanea assenza dei docenti e nel cambio d'ora di lezione dai collaboratori scolastici;
- cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e durante le ore di lezione dal docente della classe;
- durante l'intervallo da tutti gli insegnanti che devono effettuare la necessaria assistenza e vigilanza nelle vicinanze della propria aula o nelle postazioni assegnate sino al termine dell'intervallo. Gli alunni possono rivolgersi agli insegnanti di turno per qualsiasi necessità.

## **Art 18. Funzionamento e utilizzo degli spazi**

Il funzionamento e l'utilizzo delle palestre, dei laboratori e delle aule speciali è disciplinato dai rispettivi regolamenti e dalle norme di sicurezza vigenti. Gli studenti sono tenuti a rispettare le suddette regole e norme e ad indossare l'abbigliamento e gli accessori richiesti nelle palestre e nei vari laboratori.

I docenti che svolgono lezione nelle aule, nei laboratori e nelle palestre ed i docenti in servizio durante l'intervallo devono vigilare sul comportamento degli studenti al fine di evitare che si arrechi pregiudizio o danno alle persone e/o alle cose.

È necessario che gli alunni si assumano la responsabilità dei locali frequentati e del corretto utilizzo delle attrezzature.

Eventuali rotture e/o danni saranno addebitati ai responsabili o, in caso di mancata identificazione degli stessi, all'intera classe o alle classi. Nei confronti dei responsabili di danni e/o rotture saranno anche previste sanzioni disciplinari appositamente stabilite.

Anche eventuali atti di vandalismo saranno sanzionati: verrà richiesto il risarcimento dei danni provocati e, nei casi più gravi, il fatto verrà segnalato all'Autorità Giudiziaria.

Al termine delle lezioni, tutte le aule ed i laboratori devono essere sgomberati e lasciati puliti ed in ordine: Il rispetto del lavoro dei collaboratori scolastici è necessario per mantenere decorosi ed accoglienti i locali scolastici.

### **Art 19. Custodia di propri beni**

L'Istituzione Scolastica non è responsabile per la custodia dei beni di proprietà degli allievi. Si raccomanda agli studenti di munire i propri mezzi di idonei dispositivi antifurto, dal momento che il parcheggio autorizzato non è custodito.

Si raccomanda ancora agli allievi di non portare a scuola oggetti di valore o somme ingenti di denaro e, comunque, di non abbandonare mai incustoditi i propri beni.

Gli oggetti smarriti e rinvenuti saranno depositati in centralino.

### **Art 20. Comunicazioni/Manifesti/Avvisi degli studenti**

Gli studenti hanno facoltà di esporre comunicazioni, manifesti e avvisi negli appositi spazi messi loro a disposizione. Il materiale da affiggere dovrà essere preventivamente visionato e visto dal Dirigente Scolastico o da un suo Collaboratore per il controllo di conformità alle norme di legge.

### **Art 21. Divieto di fumo**

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n.104, Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013), entrato in vigore il 12/09/2013, stabilisce il divieto di fumo nelle scuole all'Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole) e all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. 11 divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."

I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.

E' stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico, scale anti-incendio comprese, e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto, anche durante l'intervallo. Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n.448 dalla L. 311/04 art.189 e dall'art.10 L 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs.507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, (Causale: Infrazione divieto di fumo - ITET "G. MAGGIOLINI" - PARABIAGO).

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 2.000. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Nel caso in cui uno/a studente/ssa fosse sorpreso/a ad introdurre e a commerciare all'interno dell'Istituto "sostanze" vietate, si procederà alla sospensione dalla attività didattica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti. Tutti i docenti e tutto il personale ATA devono sorvegliare e vigilare le proprie zone di pertinenza (aule — laboratori — piani) affinché il divieto di fumo venga rispettato. Inoltre il personale docente e/o ATA che ha rilevato l'illecito deve segnalare nominativo e generalità del trasgressore e luogo dove l'infrazione è stata commessa alle autorità competenti.

In attuazione dell'art.4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1985 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico individua, come responsabili preposti, il seguente personale:

- Prof. Alfonso COCCIOLO
- Prof. Camillo BEFANI
- Prof.ssa Viviana CASTIGLIONI
- Prof. Gianluigi FERRARIO
- Prof. Alessio GALLO
- Prof. Domenico GRIFFO
- Sig.ra Adriana CUVIELLO
- Sig.ra Stefania MARCENARO
- Sig.ra Pascale Monique MARGARONE
- Sig. Antonio MORELLO
- Sig. Maurizio RANCILIO
- Sig. Fortunato SALAMO'

con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle, utilizzando l'apposita modulistica;
- notificare o direttamente o tramite DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli studenti sorpresi a fumare.

## **CAPO II° DIRITTI**

### **Art 22. Accesso agli uffici di presidenza e di segreteria**

Gli alunni possono accedere all'Ufficio di Presidenza per conferire con il Dirigente Scolastico solo previo appuntamento preventivamente concordato. Gli alunni possono accedere all'Ufficio di Segreteria solo in casi di assoluta necessità, secondo l'orario di ricevimento e con il permesso del docente.

### **Art 23. Libertà di assemblea degli studenti (cfr. art. 2 comma 9 dello Statuto degli Studenti e Studentesse)**

1. La scuola garantisce e disciplina l'esercizio del diritto di associazione al suo interno, nonché il diritto degli studenti singoli o associati a svolgere iniziative all'interno dell'istituto, anche attraverso la concessione d'uso dei locali
2. Le Assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Le Assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali, l'assemblea di Istituto può articolarsi in assemblee di corsi o di classi parallele. E' consentito lo svolgimento di una Assemblea di Istituto e, per ciascuna classe, di un'Assemblea di Classe, nel limite delle ore di lezione di una giornata la prima, e di due ore non consecutive la seconda.
3. Non possono aver luogo assemblee nell'ultimo mese di lezione e nel mese di settembre.

### **Art 24. Richieste delle assemblee di classe e di istituto**

1. La richiesta delle assemblee studentesche deve essere inoltrata agli insegnanti interessati e all'ufficio di Presidenza con 5 giorni di anticipo rispetto alla data della loro effettuazione. In via eccezionale, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, è consentita l'autorizzazione di assemblee straordinarie.
2. **Assemblea di Classe** Le assemblee di Classe, nei limiti di due al mese, non potranno essere tenute sempre nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico, e dovranno impiegare, a turno, tutte le discipline scolastiche. Di norma

non è consentito richiedere due ore consecutive, né è consentita l'assemblea in due ore anche non consecutive dello stesso giorno. In casi eccezionali e opportunamente motivati il Dirigente Scolastico (o un suo collaboratore) può autorizzare l'assemblea di classe in due ore consecutive. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dall'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. La richiesta di assemblea va effettuata dai rappresentanti di classe in apposito modello di domanda da richiedere in segreteria con apposta, per accettazione, la firma del docente, dell'ora nella quale si svolge l'assemblea stessa

3. **Assemblea di Istituto** L'assemblea di Istituto non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dall'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle Assemblee di Istituto svolte durante le lezioni può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. L'assemblea di Istituto deve essere richiesta dalla maggioranza, almeno la metà più uno, del Comitato Studentesco o dal 10% degli studenti.

## **SECONDA PARTE**

### **CAPO III° REGOLAMENTO DI DISCIPLINA**

#### **Art 25. NORME DI RIFERIMENTO (art. 4 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti)**

1. Il Regolamento di Istituto facendo proprio l'articolo 4 dello Statuto delle Studentesse ribadisce quanto segue: "I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto. E' facoltà dell'organo competente

comminare, in aggiunta alla sospensione dalle attività scolastiche, sanzioni accessorie quali attività a favore della comunità scolastica e/o della comunità locale. Il mancato adempimento alla sanzione accessoria comporterà automaticamente il raddoppio del periodo di sospensione già attribuito;

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8. 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. 9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

## **Art 26. Provvedimenti disciplinari**

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica (art.4 c.2 DPR 249 24/06/98 – mod. dall'art. 2 D.P.R. 235 - 21/11/2007). Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto, ma potrà influire sul parere del Collegio Docenti nell'ammissione degli studenti a ripetere per la terza volta la stessa classe (art.4 c.3 DPR 249 24/06/98- mod. dall'art. 2 D.P.R. 235 - 21/11/2007 ).

IL Consiglio di classe ha facoltà, laddove se ne ravvisi l'opportunità, in alternativa e/o in aggiunta ai provvedimenti disciplinari (di cui agli art.16 e segg. del presente regolamento) di irrogare sanzioni consistenti in attività da svolgere in favore della comunità scolastica che possono utilmente costituire una maggiore valenza educativa e una riparazione quali operazioni di pulizia e ripristino degli arredi e dei locali scolastici, collaborazione con il personale ausiliario, corsi di approfondimento su temi specifici , ecc...

## **Art 27. Criteri per le sanzioni**

I criteri che ispirano il tipo e l'entità delle sanzioni sono:

- l'intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza e l'imprudenza;
- la rilevanza dei doveri violati;
- il grado del danno o del pericolo causato
- la sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo al comportamento e ai precedenti disciplinari dello studente nel corso dell'anno scolastico;
- il concorso nel comportamento e sanzionabilità di più studenti in accordo tra di loro.

## Art 28. Denuncia

Ai sensi dell'art. 331 del Codice Penale, qualunque componente del personale scolastico, che li rilevi, è obbligato a denunciare all'autorità giudiziaria i comportamenti che violano le norme del codice penale. Di tali denunce vengono informati le famiglie e il consiglio di classe.

## Art 29. Provvedimenti disciplinari

### Quadro delle infrazioni e relative sanzioni

	<b>Comportamento sanzionato</b>	<b>Organo competente a disporre la sanzione</b>	<b>Sanzione</b>	<b>Publicità provvedimento</b>
1	Offese e insulti verbali verso docenti, studenti e personale ATA	Docente e/o Dirigente Consiglio di classe	Nota disciplinare sul registro elettronico e richiamo formale. Dopo 3 note disciplinari di media gravità, 1-3 giorni di sospensione	Comunicazioni alla famiglia
2	Disturbo continuo e reiterato che non permette il regolare svolgimento delle lezioni	Docente e/o Dirigente Consiglio di classe Consiglio di classe Dirigente scolastico	Nota disciplinare sul registro elettronico e richiamo formale. Dopo 5 note disciplinari di media gravità, 1-3 giorni di sospensione In caso di ulteriori reiterazioni sospensione da 3 gg. a 10 gg. Nei casi più gravi, denuncia all'autorità giudiziaria per interruzione di pubblico servizio (art. 340 del C.P.P.)	Comunicazioni alla famiglia

3	Fumo in tutti gli ambienti di pertinenza della scuola	Docente incaricato o Dirigente scolastico	Oltre alla sanzione pecuniaria prevista dalla normativa vigente Alla prima infrazione del divieto RICHIAMO SCRITTO del Dirigente Scolastico ed un VOTO IN MENO in CONDOTTA Alla seconda infrazione del divieto SANZIONE di TRE GIORNI di SOSPENSIONE IRROGATA dal Dirigente Scolastico e DUE VOTI IN MENO in CONDOTTA Alla terza infrazione del divieto SANZIONE di QUINDICI GIORNI di SOSPENSIONE IRROGATA dal Dirigente Scolastico e CINQUE in CONDOTTA	Comunicazioni alla famiglia
4	Uso di apparecchi di riproduzione sonora	Docente e/o Dirigente	Nota disciplinare sul registro elettronico	Comunicazione alla famiglia
5	Uso del cellulare - Durante la lezione, fuori dall'aula	Docente e/o Dirigente Consiglio di classe	Nota disciplinare sul registro elettronico (il docente, che individua l'alunno, lo riaccompagna in aula e il docente della classe trascrive l'ammonizione sul registro elettronico)	Comunicazione alla famiglia
	- Durante la lezione, in classe, come strumento di distrazione (ascolta musica con cuffie, gioca ad		1 giorno di sospensione della frequenza (il docente riporta la sanzione sul registro elettronico e il coordinatore applica la sanzione con decorrenza dal giorno successivo)	

	<p>un videogame, è connesso ad internet, ecc.) senza autorizzazione del docente</p>			
	- Durante le verifiche		3 giorni di sospensione e annullamento della prova di verifica (il docente riporta la sanzione sul registro elettronico e il coordinatore applica la sanzione con decorrenza dal giorno successivo)	
	In caso di reiterazione dell'uso improprio del cellulare, le sanzioni si aggravano		Da 1 giorno si procede progressivamente con più giorni di sospensione	
6	Uso del cellulare o di apparecchi elettronici per riprendere e/o registrare componenti della scuola durante le attività didattiche in ambito scolastico senza il permesso dell'insegnante	Consiglio di classe	3-7 giorni di sospensione	Comunicazione alla famiglia
7	Pubblicazione di registrazione audio e/o video in ambito scolastico lesive della dignità personale e dell'immagine dell'istituto	Consiglio di classe Consiglio d'Istituto	6-15 giorni di sospensione ed eventuale denuncia all'autorità giudiziaria	Comunicazione alla famiglia
8	Abbandono dell'edificio scolastico senza autorizzazione	Consiglio di classe	5-7 giorni di sospensione	Comunicazione alla famiglia
9	Danneggiamenti volontari di oggetti di proprietà di terzi	Docente e Dirigente Scolastico	5-7 giorni di sospensione Risarcimento danno	Comunicazione alla famiglia
10	Furto oggetti scolastici e non	Consiglio di classe	5-7 giorni di sospensione ed	Comunicazione alla famiglia

			eventuale denuncia all'autorità giudiziaria Risarcimento danno	
11	Atti di bullismo/cyberbullismo	Consiglio di classe Consiglio d'Istituto	7- 30 giorni di sospensione ed eventuale denuncia all'autorità giudiziaria	Comunicazione alla famiglia
12	Violenze morali gravi compresi gli insulti e le offese	Consiglio di classe Consiglio d'Istituto	7- 30 giorni di sospensione ed eventuale denuncia all'autorità giudiziaria	Comunicazione alla famiglia
13	Atti di aggressione fisica	Consiglio di classe Consiglio d'Istituto	7- 30 giorni di sospensione ed eventuale denuncia all'autorità giudiziaria	Comunicazione alla famiglia
14	Uso e/o detenzione di sostanze stupefacenti	Consiglio di classe Consiglio d'Istituto	7- 30 giorni di sospensione ed eventuale denuncia all'autorità giudiziaria	Comunicazione alla famiglia
15	Spaccio di sostanze stupefacenti	Consiglio di classe Consiglio d'Istituto	30 giorni – fine dell'anno scolastico e denuncia all'autorità giudiziaria	Comunicazione alla famiglia
16	Molestie sessuali verbali	Consiglio di classe Consiglio d'Istituto	30 giorni – fine dell'anno scolastico e denuncia all'autorità giudiziaria	Comunicazione alla famiglia
17	Violazioni delle norme di sicurezza	Consiglio di classe Consiglio d'Istituto	7- 30 giorni di sospensione	Comunicazione alla famiglia
	Comportamenti che violano il Regolamento e la sicurezza personale e/o altrui durante le uscite didattiche e/o i viaggi di istruzione	Consiglio di classe Consiglio d'Istituto	3 - 15 giorni a seconda della gravità	Comunicazione alla famiglia

Possibili sanzioni alternative alla sospensione:

\*\*\*\*Lavori in Istituto a favore della comunità scolastica

Pulizia e ripristino delle attrezzature danneggiate

## **Applicazioni delle sanzioni**

La recidività dei comportamenti negativi di cui sopra costituisce un'aggravante di cui l'organo incaricato dell'applicazione della sanzione terrà debito conto.

1. Reiterate note disciplinari e richiami formali da parte del Dirigente Scolastico comportano la convocazione del consiglio di classe da parte del Coordinatore di classe per l'avvio di un procedimento disciplinare.
2. Ai sensi dell'art. 331 del Codice di Procedura Penale, il personale della scuola è obbligato a sporgere denuncia all'Autorità Giudiziaria nel caso in cui abbiano notizia di un reato perseguibile d'ufficio commesso in ambito scolastico.
3. Le sanzioni possono essere applicate anche per comportamenti ed azioni avvenuti in orario extracurricolare, durante le attività dei PCTO, durante attività integrative, uscite didattiche o viaggi d'istruzione.
4. In caso di grave ed imminente pericolo per la comunità scolastica, il Dirigente Scolastico può disporre l'allontanamento cautelativo dell'alunno dalla scuola sino alla deliberazione dell'organo competente.

## **Svolgimento del procedimento disciplinare**

1. Gli organi competenti a disporre le sanzioni decidono dopo aver sentito le ragioni addotte dallo studente che ha facoltà di presentare prove o testimonianze.
2. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro trenta giorni dalla data della contestazione. Superato tale limite, il procedimento non può avere luogo.
3. Il voto relativo alle sanzioni disciplinari è segreto e la delibera relativa al provvedimento viene adottata a maggioranza assoluta. In caso di parità, il voto del Presidente della riunione vale doppio.

## **Art 30. Garanzie**

La responsabilità disciplinare è personale.

A nessuno può essere erogata una sanzione senza che il responsabile dell'infrazione venga sentito dall'Organo preposto al procedimento.

Lo studente può farsi assistere da un genitore o da un tutore.

### **Art 31. Ricorso**

Contro tutte le tipologie di sanzioni disciplinari, è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla ricevuta comunicazione della loro irrogazione da chiunque ne abbia interesse all'apposito Organo di garanzia interno all'Istituto (art.5 c.2 DPR 249 - 24/06/98 - mod. dall'art. 2 D.P.R. 235 — 21/11/2007) e, per un'ulteriore impugnazione, all'Organo di garanzia regionale.

### **Art 32. Sanzioni in sede d'Esame**

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni (art.4 c.11 DPR 249 24/06/98 -mod. dall'art. 2 D.P.R. 235 — 21/11/2007).

### **Art 33. Votazione**

Alla votazione in merito alle sanzioni disciplinari irrogate dal Consiglio di classe partecipano anche i rappresentanti di classe dei genitori e degli studenti, purché non coinvolti in prima persona nel procedimento.

Il voto relativo alle decisioni disciplinari del Consiglio di classe è segreto.

Non è consentita l'astensione.

### **Art 34. Provvedimento cautelativo**

In caso di gravi inadempienze che rendono incompatibile in maniera assoluta la presenza dell'alunno in classe, il Dirigente scolastico può disporre, in casi di estrema urgenza, i provvedimenti cautelari più adeguati, promuovendo contestualmente il procedimento per l'irrogazione della sanzione disciplinare presso gli organi competenti, i quali dovranno ratificare il provvedimento del Dirigente scolastico.

### **Art 35. Organo di garanzia**

L'Organo di Garanzia è così composto:

- Presidente: il Dirigente Scolastico
- un docente designato dal Consiglio d' Istituto
- uno studente rappresentante eletto dal Consiglio d' Istituto

- un genitore rappresentante eletto dal Consiglio d' Istituto
- un rappresentante del personale non docente eletto dal Consiglio d'Istituto.

Devono essere previsti dei componenti supplenti, in quanto, ad eccezione del Dirigente Scolastico, non può far parte dell'organo di garanzia un componente dell'organo che ha irrogato il provvedimento.

L' Organo di Garanzia opera sulla base dell'art. 5 del DPR 235 del 21.11.07 resta in carica per due anni scolastici.

### **Art 36. Compiti dell'Organo di garanzia**

All'organo di garanzia sono rivolti i ricorsi contro le decisioni degli organi che hanno emanato una sanzione che preveda l'allontanamento dalla scuola. I ricorsi debbono essere inviati al Consiglio entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. L'Organo delibera entro quindici giorni successivi al ricorso.

### **Art 37. Riunioni dell'Organo di garanzia**

Le riunioni dell'Organo di garanzia sono pubbliche. Ad esse sono ammessi, senza diritto di parola, coloro che hanno diritto al voto per l'elezione del Consiglio di Istituto.

### **Art 38. Voto dell'Organo di garanzia**

Il voto relativo ai ricorsi sottoposti all'Organo di garanzia è segreto. Non è consentita l'astensione.

### **Art 39. Entrata in vigore del presente Regolamento**

Il presente Regolamento di disciplina, approvato dal Consiglio d'Istituto in data 28/12/2021 entra in vigore a decorrere dal 28/12/2021 annulla e sostituisce il regolamento vigente e costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto.

Parabiago, 28/12/2021